CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 8 DEL 28/06/2016

Si prega di precisare:

1) se l'indicazione nominativa del subappaltatore è obbligatoria oppure se, come previsto dal previgente art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è sufficiente l'indicazione delle attività che si intende affidare in subappalto.

   Qualora fosse obbligatoria l'indicazione nominativa del subappaltatore si prega allora di chiarire:

2) se occorre indicare una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
3) se per il subappaltatore occorre allegare le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e/o sull'inesistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
4) se in fase di esecuzione del contratto, in funzione dell'evoluzione dell'appalto, sarà possibile modificare e/o integrare l'elenco dei subappaltatori.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Le disposizioni inerenti al subappalto contenute negli atti di gara vanno interpretate in maniera coerente con quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016 applicabile alla gara in oggetto.
In virtù del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 118 del D.Lgs. N. 163/2006 (abrogato) e dell'art. 105 richiamato, la disposizione del disciplinare va interpretata nel senso della conferma della doverositá della indicazione delle lavorazioni da subappaltare, richiedendo tale requisito a pena di esclusione.
L'indicazione della terna dei subappaltatori cui fa riferimento la disposizione del nuovo codice è obbligatoria nell'ipotesi in cui lo richieda il bando o il disciplinare, ma non è il caso della gara cui si intende eventualmente partecipare

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com